

Delibera n. **66/2015** del Consiglio di Amministrazione del **27/03/2015**

pag. 1/4

OGGETTO: <b>Modifica del Regolamento per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. Parere.</b>			
N. o.d.g.: 02/02	Rep. n. 66/2015	Prot. n. 8665	UOR: Ufficio reclutamento personale docente e forme di lavoro flessibili

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Massimo BERLONI	X			
Vittorio LIVI				X
Tiziana PRIMORI				X
Massimo BALDACCI	X			
Bonita CLERI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Tonino PENCARELLI	X			
Stefano PAPA	X			
Mary Cruz BRAGA	X			
Giuseppe DE LORENZO	X			
Chiara SISTI				X

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO		X	

Si ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 20 gennaio 2015 e il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 gennaio 2015, hanno approvato il Regolamento per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art.22 della Legge 30/12/2010, n.240 e successive modificazioni. Lo stesso è stato emanato con D.R. n.83/2015 in data 16 febbraio 2015 il quale, all'art. 2 prevede, tra l'altro, che Il Regolamento produca i suoi effetti per le procedure selettive bandite a partire dal giorno successivo alla data della sua emanazione.

Successivamente, la Legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha convertito con modificazioni il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192 introducendo, fra l'altro, all'art. 6, dopo il comma 2, il comma 2-bis, che proroga di 2 anni la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; ciò rende necessario apportare una modifica all'art. 4 – comma 4 - del regolamento in parola.

Inoltre, visto il numero di richieste a svolgere "attività lavorative esterne compatibili" di vario genere, e anche al fine di uniformare, per quanto possibile, il trattamento giuridico di tutti gli assegnisti dell'Ateneo, si propone di aprire la possibilità agli assegnisti di svolgere attività lavorative esterne non solo di ricerca, apportando una modifica all'art. 7 – comma 5.

Infine si propone di rinominare l'articolo 19 ed inserire un secondo comma allo stesso, al fine di precisare che gli effetti prodotti dal nuovo Regolamento verranno applicati a tutti gli assegnisti dell'Ateneo di Urbino e a tutte le procedure in corso al momento dell'emanazione dello stesso.

Quanto sopra premesso, si propongono le seguenti modifiche al vigente "Regolamento per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art.22 della Legge 30/12/2010, n.240":

Delibera n. **66/2015** del Consiglio di Amministrazione del **27/03/2015**

pag. 2/4

Testo in vigore	Proposta di modifica
<p align="center"><b>Art. 4</b></p> <p align="center"><b>– Finanziamento, importo e durata dell'assegno –</b></p> <p>4. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente Regolamento, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.</p>	<p align="center"><b>Art. 4</b></p> <p align="center"><b>– Finanziamento, importo e durata dell'assegno –</b></p> <p>4. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente Regolamento, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.</p>
<p align="center"><b>Art. 7</b></p> <p align="center"><b>– Divieto di cumulo e incompatibilità –</b></p> <p>5. Fermo restando l'obbligo di integrale assolvimento ai propri compiti, i titolari di assegni possono chiedere al Direttore di Dipartimento, previo parere favorevole del Tutor, l'autorizzazione ad assumere incarichi di ricerca presso Enti pubblici e privati a condizione che l'attività in questione non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta, non rechi pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'ateneo, si svolga in tempi e modalità compatibili con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.</p>	<p align="center"><b>Art. 7</b></p> <p align="center"><b>– Divieto di cumulo e incompatibilità –</b></p> <p>5. Fermo restando l'obbligo di integrale assolvimento ai propri compiti, i titolari di assegni possono chiedere al Direttore di Dipartimento, previo parere favorevole del Tutor, l'autorizzazione ad assumere incarichi presso Enti pubblici e presso privati a condizione che l'attività in questione non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta, non rechi pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'ateneo, si svolga in tempi e modalità compatibili con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.</p>
<p align="center"><b>Art. 19</b></p> <p align="center"><b>– Entrata in vigore –</b></p>	<p align="center"><b>Art. 19</b></p> <p align="center"><b>– Entrata in vigore e abrogazioni –</b></p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati sia il "Regolamento Stralcio" per il conferimento degli Assegni per lo svolgimento di Attività di Ricerca, ai sensi dell'Art.22 della Legge 30/12/2010 n.240 emanato con D.R. 286/2011 del 5 luglio 2011, sia il Regolamento per il conferimento degli Assegni per lo svolgimento di Attività di Ricerca, ai sensi dell'art.22 della legge 30/12/2010 n.240 emanato con D.R. 83/2015 del 16</p>

Delibera n. **66/2015** del Consiglio di Amministrazione del **27/03/2015**

pag. 3/4

febbraio 2015.

Quanto sopra premesso si sottopongono all'esame del Consiglio di Amministrazione le suddette modifiche affinché esprima il parere previsto dall'art. 6, comma 7, dello Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 89 del 16 aprile 2012;
- visto la Legge 9/05/1989, n.168 che ha dato attuazione al principio costituzionale dell'autonomia universitaria prevedendo il riconoscimento dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei ed in particolare l'art.6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n.240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", entrata in vigore il data 29/01/2011 e successive modificazioni;
- visto il D.R n.146/2011 del 28 marzo 2011 con cui è stato emanato il "Regolamento stralcio per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art.22 della Legge 30/12/2010, n.240", successivamente modificato con D.R. n.286 del 5 luglio 2011;
- visto il D.R n.83/2015 del 16 febbraio 2015 con cui è stato emanato il Regolamento per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art.22 della Legge 30/12/2010, n.240";
- considerato che il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 6, comma 2-bis) che "La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di due anni";
- ritenuto opportuno dover procedere alla modifica del Regolamento per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art.22 della Legge 30/12/2010, n.240;
- sentito il Direttore Generale:

delibera

di esprimere parere favorevole alle modifiche proposte al "Regolamento per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art.22 della Legge 30/12/2010, n.240", che si riportano nella tabella che segue:

Testo in vigore	Proposta di modifica
<b>Art. 4</b> <b>– Finanziamento, importo e durata dell'assegno –</b> 4. La durata complessiva dei rapporti instau-	<b>Art. 4</b> <b>– Finanziamento, importo e durata dell'assegno –</b> 4. La durata complessiva dei rapporti instau-

Delibera n. **66/2015** del Consiglio di Amministrazione del **27/03/2015**

pag. 4/4

<p>rati ai sensi del presente Regolamento, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.</p>	<p>rati ai sensi del presente Regolamento, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b></p> <p style="text-align: center;"><b>– Divieto di cumulo e incompatibilità –</b></p> <p>5. Fermo restando l'obbligo di integrale assolvimento ai propri compiti, i titolari di assegni possono chiedere al Direttore di Dipartimento, previo parere favorevole del Tutor, l'autorizzazione ad assumere incarichi di ricerca presso Enti pubblici e privati a condizione che l'attività in questione non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta, non rechi pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'ateneo, si svolga in tempi e modalità compatibili con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b></p> <p style="text-align: center;"><b>– Divieto di cumulo e incompatibilità –</b></p> <p>5. Fermo restando l'obbligo di integrale assolvimento ai propri compiti, i titolari di assegni possono chiedere al Direttore di Dipartimento, previo parere favorevole del Tutor, l'autorizzazione ad assumere incarichi presso Enti pubblici e presso privati a condizione che l'attività in questione non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta, non rechi pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'ateneo, si svolga in tempi e modalità compatibili con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 19</b></p> <p style="text-align: center;"><b>– Entrata in vigore –</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 19</b></p> <p style="text-align: center;"><b>– Entrata in vigore e abrogazioni –</b></p> <p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati sia il "Regolamento Stralcio" per il conferimento degli Assegni per lo svolgimento di Attività di Ricerca, ai sensi dell'Art.22 della Legge 30/12/2010 n.240 emanato con D.R. 286/2011 del 5 luglio 2011, sia il Regolamento per il conferimento degli Assegni per lo svolgimento di Attività di Ricerca, ai sensi dell'art.22 della legge 30/12/2010 n.240 emanato con D.R. 83/2015 del 16 febbraio 2015.</p>